



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 32/9 DEL 23.06.2020

---

**Oggetto:** Integrazione Delib.G.R. n. 4/30 del 6.2.2020 concernente "Modifica della Delib.G. R. n. 13/17 del 4.3.2008 "Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie negli studi professionali medici, negli ambulatori medici e negli studi professionali di fisioterapia. Procedure di accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia" in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5840 del 11.12.2017".

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione n. 13/17 del 4.3.2008 la Giunta regionale ha classificato le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e gli studi professionali singoli ed associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2, dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Con la stessa deliberazione sono stati individuati i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, le modalità di verifica sul regolare esercizio delle attività sanitarie e sul mantenimento dei requisiti minimi, i requisiti organizzativi strutturali e tecnologici relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento degli studi professionali di fisioterapia. Con la successiva deliberazione n. 21/42 del 8.4.2008 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione definitiva della deliberazione n. 13/17 del 4.3.2008.

I provvedimenti regionali sono stati oggetto di impugnazione davanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna da parte del Sindacato Italiano Medici di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMMFIR). Il contenzioso si è concluso con la sentenza n. 5840 del 11.12.2017 del Consiglio di Stato, che dispone "la Regione Sardegna proceda alla approvazione di una delibera sostitutiva nelle parti censurate (punti 4.1, 4.2 e 5 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 13/17) di quella qui impugnata, entro il termine di dieci mesi". La Giunta regionale con la deliberazione n. 4/30 del 6.2.2020 ha ottemperato a quanto disposto. L'Assessore precisa che la succitata sentenza del Consiglio di Stato non produce conseguenze sulla legittimità e sulla efficacia di qualsiasi atto o provvedimento emesso in applicazione o in seguito della deliberazione n. 13/17 del 4.3.2008.

L'Assessore ritiene necessario chiarire alcuni punti della deliberazione n. 4/30 del 6.2.2020, oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da parte dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di



Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Cagliari e Oristano, relativamente alla presenza del medico durante l'attività professionale del fisioterapista.

La sfera professionale del fisioterapista è individuata con il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 741. L'art. 1, comma 2 recita testualmente "in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista: a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia".

Nello studio professionale di fisioterapia non è consentito l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali con parti applicate che possono comportare rischio per il paziente (le Norme C.E.I. 64-8 sez. 710 configurano questa tipologia di struttura come ambiente di tipo 1).

Considerato che per l'utilizzo di tali apparecchiature elettromedicali da parte dei fisioterapisti è necessaria la presenza del medico, tale attività può essere effettuata esclusivamente negli studi professionali medici e negli ambulatori di recupero e riabilitazione funzionale, ai quali si applicano i requisiti previsti ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 4/30 del 6.2.2020.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale sulla base di quanto sopra precisato propone la modifica del punto 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/30 del 6.2.2020.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di modificare il punto 5 dell'allegato alla deliberazione n. 4/30 del 6.2.2020. L'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sostituisce integralmente il punto 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/30 del 6.2.2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

**Il Presidente**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 32/9  
DEL 23.06.2020

Silvia Curto

Christian Solinas